

**Allegato A alla delibera n. 388/24/CONS**

**NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER  
L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  - b) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - c) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;
  - d) “Regolamento”: il presente regolamento per il rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l’offerta al pubblico di servizi postali;
  - e) “Disciplinare”: il provvedimento adottato dal Ministero che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza;
  - f) “Direttiva generale”: la direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi adottata dall’Autorità con delibera n. 413/14/CONS del 29 luglio 2014;
  - g) “servizi postali”: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali, compresi quelli rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale postale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo; non costituiscono servizi postali: *i*) le attività propedeutiche al ciclo dello svolgimento di servizi postali che includono, in maniera non esaustiva, i servizi che precedono la presa in consegna dell’invio da parte del fornitore di servizi postali (a titolo esemplificativo i servizi di stampa, imballaggio, imbustamento e

allestimento dell'invio, affrancatura, etichettatura), senza una propria offerta al pubblico di servizi postali; *ii*) la mera attività di comparazione o intermediazione commerciale di servizi postali, priva di un'offerta al pubblico di tali servizi; *iii*) la mera titolarità di armadietti automatici per il ritiro e la raccolta dei pacchi (c.d. *lockers*), di esercizi commerciali utilizzati come punti di ritiro e raccolta dei pacchi (c.d. PUDO) o di attrezzature per l'etichettatura e l'affrancatura;

- h) “servizio universale postale”: le prestazioni di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza, come descritte nell'articolo 3 del decreto legislativo;
- i) “licenza individuale”: il titolo rilasciato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, il quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione del Ministero;
- j) “autorizzazione generale”: il titolo acquisito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte del Ministero prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
- k) “fornitore di servizi postali”: l'impresa che offre al pubblico uno o più servizi postali, con organizzazione, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di propri mezzi, infrastrutture e prestazioni di lavoro ovvero mediante l'organizzazione di altri soggetti di cui lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle attività postali, pure utilizzando modelli di impresa alternativi (a titolo esemplificativo, *franchising*, mandato, subfornitura), con esclusione dei titolari di punti di ritiro di pacchi e lettere, che operano per conto di un fornitore di servizi postali;
- l) “utenti”: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi postali in qualità di mittente o destinatario;
- m) “attività di solo trasporto”: lo svolgimento di attività relative alla fase di trasporto che non comprendano lo svolgimento di altre attività inquadrabili nelle fasi della sequenza dei servizi postali come definiti alla lettera g).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ed a quelle contenute nelle delibere adottate dall'Autorità.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento definisce il regime giuridico della licenza individuale e dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo.

## **CAPO II LICENZA INDIVIDUALE**

### **Articolo 3**

#### **Servizi postali soggetti alla licenza individuale**

1. È soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo.
2. Il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1.
3. Il rilascio della licenza individuale non è richiesto per l'attività di solo trasporto.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di rilascio della licenza individuale**

1. La domanda per il rilascio della licenza individuale è presentata al Ministero, attraverso l'apposita piattaforma *web*, nel rispetto del Disciplinare in attuazione delle disposizioni del Regolamento.
2. Il Ministero provvede al rilascio della licenza individuale entro novanta giorni dalla ricezione della domanda in base alla procedura stabilita nel Disciplinare.

### **CAPO III AUTORIZZAZIONE GENERALE**

#### **Articolo 5 Servizi postali soggetti all'autorizzazione generale**

1. È soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l'offerta dei servizi postali di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione generale non è richiesta per l'attività di solo trasporto.

#### **Articolo 6 Modalità di conseguimento dell'autorizzazione generale**

1. L'autorizzazione generale si consegue decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Ministero di una domanda redatta attraverso l'apposita piattaforma *web*, nel rispetto del Disciplinare, in attuazione delle disposizioni del Regolamento.
2. La procedura per conseguire l'autorizzazione generale è stabilita nel Disciplinare.

### **CAPO IV REQUISITI E OBBLIGHI**

#### **Articolo 7 Requisiti per il conseguimento del titolo abilitativo (licenze e autorizzazioni)**

1. I soggetti legittimati a presentare la domanda per il conseguimento del titolo abilitativo sono quelli che hanno la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) nei termini e ai sensi della normativa vigente per le imprese che esercitano in Italia. Il conseguimento del titolo abilitativo da parte di soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, né in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo

Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati dall'Italia.

2. La licenza individuale e/o l'autorizzazione generale non possono essere conseguite da imprese individuali o società che non abbiano come oggetto della loro attività l'offerta al pubblico di servizi postali, come dichiarata ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La licenza individuale e/o l'autorizzazione generale non possono essere conseguite da soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del Codice penale.
4. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a) iscrizione nel registro delle imprese per attività postale, individuata dal corrispondente codice ATECO;
  - b) non essere incorsi in una delle ipotesi di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
  - c) essere in regola con gli obblighi contributivi per il personale dipendente impiegato;
  - d) essere in regola con il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza individuale e/o l'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
5. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e al comma 4, lettere a), b) e c), mediante il deposito di apposita documentazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il requisito di cui al comma 4, lettera c), relativo alla regolarità contributiva nei confronti dell'Inps e dell'Inail, è verificato dal Ministero con modalità telematiche ed in tempo reale al fine del conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale nonché successivamente, con cadenza annuale.
7. Il possesso del requisito di cui al comma 4, lettera d), è provato mediante il deposito della ricevuta di pagamento dei contributi versati.

8. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti forniscono le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi dell'impresa e del rappresentante legale, incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché eventuali situazioni di controllo o collegamento societario ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
  - b) numero e tipo di licenze o di autorizzazioni eventualmente possedute e conseguite in altri Paesi del SEE;
  - c) contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale applicato al personale impiegato e numero di addetti suddiviso in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge;
  - d) numero e localizzazione territoriale delle sedi operative;
  - e) denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle persone giuridiche di cui il soggetto intenda avvalersi per l'esercizio anche esternalizzato dell'attività postale e che operino per suo conto, sotto il suo potere di indirizzo, coordinamento e controllo, anche ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
  - f) struttura organizzativa e dotazione infrastrutturale propria, quali ad esempio attrezzature per la lavorazione della posta e dei locali aperti al pubblico, armadietti per il ritiro, infrastrutture tecnologiche, misure a tutela della segretezza della corrispondenza;
  - g) servizi che s'intendono offrire (o singola fase del servizio);
  - h) data di inizio di attività.
9. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 8, i soggetti che svolgono anche la fase di distribuzione degli invii postali (*i.e.* il servizio di recapito) forniscono informazioni circa: le zone di copertura geografica del servizio con infrastruttura propria ovvero con rete organizzata anche mediante subforniture, esternalizzazioni del servizio e della singola fase ovvero modalità atipiche di *partnership* commerciali; il numero di personale addetto al servizio di recapito; la frequenza con cui verrà svolta la distribuzione; il servizio di giacenza degli invii non recapitati.
10. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti trasmettono anche i seguenti documenti:
- a) i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati nel fornire il servizio;
  - b) l'ultimo bilancio approvato, ove disponibile;
  - c) un'autodichiarazione circa:
    - il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, per il personale impiegato, anche non dipendente;
    - il rispetto, nei contratti stipulati con soggetti che operino per loro conto ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni in materia di ordine pubblico, riservatezza, condizioni di lavoro, sicurezza sui luoghi di

lavoro, nonché della normativa di settore, incluso il presente Regolamento.

11. Ogni modifica dei requisiti, delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda e dei documenti trasmessi, di cui al comma 10, è comunicata al Ministero secondo le modalità previste dal Disciplinare.

### **Articolo 8** **Requisiti per il rinnovo del titolo abilitativo**

1. In conformità con la normativa vigente e al fine di garantire il mantenimento dei requisiti necessari, la domanda di rinnovo, che è presentata al Ministero secondo le modalità stabilite nel Disciplinare, è corredata dai seguenti documenti:
  - a) copia del titolo originale in scadenza;
  - b) attestazione del pagamento del contributo di rinnovo;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ottenimento del titolo iniziale;
  - d) ultimi due bilanci approvati;
  - e) attestazione degli interventi realizzati per il miglioramento o adeguamento delle infrastrutture di rete e/o della copertura geografica (se applicabile) rispetto alla condizione iniziale, garantendo una maggiore efficienza o sicurezza dell'infrastruttura stessa;
  - f) per l'offerta al pubblico di servizi di corrispondenza, attestazione della partecipazione ad almeno una gara pubblica o l'affidamento da parte di una pubblica amministrazione della fornitura di servizi postali, anche a livello locale, di qualsiasi valore, ovvero la sussistenza di almeno un contratto in corso con la pubblica amministrazione.
2. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti prescritti.
3. Il rinnovo del titolo può essere denegato nel caso in cui il richiedente non rispetti i requisiti prescritti dalla presente disposizione o nel caso in cui emergano irregolarità nella documentazione fornita, inclusi:
  - a) mancata presentazione dei bilanci o due bilanci consecutivi in perdita;
  - b) inadempimento dell'obbligo di miglioramento delle infrastrutture di rete.

### **Articolo 9** **Obblighi derivanti dal possesso del titolo abilitativo**

1. I soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi di carattere generale:



- a) impiegare personale che non abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del Codice penale;
  - b) essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalle contrattazioni collettive di lavoro di riferimento vigenti nel settore postale;
  - c) adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio di impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;
  - d) effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'attività di verifica e controllo svolta dal Ministero sulla permanenza dei requisiti richiesti per il conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
  - e) comunicare ai sensi dell'articolo 5, comma 11, ogni eventuale modifica dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale;
  - f) contribuire alle spese di funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  - g) contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo;
  - h) essere in regola con le disposizioni previste dalla disciplina sul Registro degli operatori di comunicazione e postali ai sensi del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e ss.mm.ii.;
  - i) per i fornitori di servizi postali che si avvalgono di altri soggetti per lo svolgimento delle attività postali, oltre al rispetto dell'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7, comma 10, lett. c), l'obbligo di richiamare nei contratti il dovere del rispetto delle norme a tutela dell'utenza;
  - j) al fine dell'accesso alle offerte per i servizi di corrispondenza di cui alla delibera n. 171/22/CONS, il possesso del titolo abilitativo da almeno 12 mesi, il bilancio approvato dell'ultimo esercizio nonché, con specifico riguardo all'offerta di cui all'articolo 2, comma 2, della citata delibera, la titolarità di una infrastruttura postale fisica atta allo svolgimento del relativo servizio con copertura di almeno una regione.
2. I soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi a tutela dell'utente:
- a) esporre in tutte le sedi proprie i segni distintivi (marchio, logo) utilizzati nel fornire il servizio;
  - b) predisporre e pubblicare la carta dei servizi in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia, ad eccezione di



coloro che svolgono una singola fase dell'attività postale esclusivamente per conto altrui e non hanno una propria offerta al pubblico di servizi postali;  
c) rispettare l'intera normativa (primaria e regolamentare) di settore.

3. I soggetti titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale sono, infine, tenuti al rispetto dei seguenti obblighi informativi:
- a) pubblicare e trasmettere all'Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti;
  - b) fornire, su richiesta dell'Autorità o del Ministero, dati e documenti sull'attività svolta per gli studi del settore di rispettiva competenza;
  - c) comunicare ai sensi dell'articolo 5, comma 11, ogni eventuale modifica delle informazioni fornite e della documentazione trasmessa al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale.

## **CAPO V**

### **VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Articolo 10**

##### **Diffida, sospensione e revoca del titolo abilitativo**

1. L'Autorità propone al Ministero di disporre:
  - a) la sospensione del titolo abilitativo fino a novanta giorni quando il soggetto abilitato nell'arco temporale di tre anni violi per tre volte gli obblighi previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento;
  - b) la revoca del titolo abilitativo quando le tre violazioni commesse nel triennio riguardino specificamente gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Regolamento danno luogo a sospensione o revoca del titolo abilitativo quando risultino accertate con provvedimento sanzionatorio.
3. Ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di sospensione o revoca, si considerano nel computo delle violazioni esclusivamente quelle riconducibili a condotte gravi e diffuse, escludendo, invece, quelle derivanti da disservizi di natura occasionale o che producono contingentati impatti sull'utenza, nonché quelle che coinvolgono un ristretto ambito territoriale.

4. L'Autorità, accertata nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi da parte del medesimo soggetto abilitato, chiede al Ministero di diffidare lo stesso dal violare nuovamente gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti dell'avvio del procedimento, a cura del Ministero, di sospensione o della revoca del titolo abilitativo.
5. Il Ministero, ricevuta la proposta dell'Autorità di cui al comma 1, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il soggetto abilitato può presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

### **Articolo 11**

#### **Controlli e ispezioni**

1. Il Ministero svolge controlli periodici sul possesso dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.
2. L'Autorità svolge controlli periodici sul rispetto degli obblighi imposti ai sensi del presente Regolamento, secondo le modalità previste dalla delibera n. 220/08/CONS, e successive modifiche, che disciplina le procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità.
3. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo protocolli d'intesa all'uopo previsti.

### **Articolo 12**

#### **Sanzioni**

1. La violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale è punita, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto legislativo, con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.

2. La violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale è punita, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo, con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
3. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
4. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza l'acquisizione della prescritta autorizzazione generale è punito, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto legislativo con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.

## **CAPO VI CONTRIBUTI**

### **Articolo 13**

#### **Contributi per l'istruttoria, i controlli e le verifiche del Ministero**

1. Il soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale è tenuto, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo, al pagamento di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero:
  - a) per l'istruttoria per il conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale;
  - b) per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per il conseguimento della licenza individuale e/o dell'autorizzazione generale.

### **Articolo 14**

#### **Contributi per il funzionamento dell'Autorità**

1. Il soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale è tenuto a contribuire alle spese di funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

### **Articolo 15**

#### **Contributi al fondo di compensazione e separazione contabile**

1. I soggetti titolari di licenza individuale e/o di autorizzazione generale sono tenuti a contribuire al fondo di compensazione degli oneri di servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del funzionamento del meccanismo di contribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità può richiedere la separazione della contabilità ai sensi dell'art. 7, comma 3 *quinquies*, del decreto legislativo.

### **Articolo 16**

#### **Disposizioni transitorie**

1. I soggetti già abilitati (licenziatari o autorizzati) alla data di entrata in vigore del Regolamento possono proseguire la loro attività fino alla data di pubblicazione del Disciplinare nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 9 del Regolamento.
2. I soggetti che presentano la domanda prima della pubblicazione del Disciplinare e che vengono abilitati sulla base delle disposizioni previgenti svolgono la loro attività fino alla data di pubblicazione del Disciplinare nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 9 del Regolamento.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Disciplinare adottato ai sensi del presente Regolamento, i soggetti già abilitati (licenziatari o autorizzati) sono tenuti a conformare i loro titoli abilitativi alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Regolamento seguendo l'apposita procedura prevista dal Disciplinare.